

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - PRATICHE AGRONOMICHE

FAQ - Risposte alle domande più frequenti

Aggiornamento 10/10/2024

Campagna 2024

Quesito 1	<p><i>Si chiede un chiarimento in merito ai tempi di permanenza dei prati polifiti avvicendati soggetti a prescrizioni per i beneficiari della Sottomisura 10.1.1 del PSR 2014/2022.</i></p> <p><i>Il dubbio nasce dal fatto che, mentre nella scheda colturale dei DPI sia 2024 sia 2023, nel riquadro "ulteriori prescrizioni per l'avvicendamento colturale - obbligatorie ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità agro-climatica ambientale prevista dal SQNPI per i beneficiari aderenti alla Sottomisura 10.1 del PSR 2014/2022", risulta solo il vincolo di permanenza minima di 3 anni, nell'allegato V dell'allegato A - sezione Pratiche Agronomiche 2024, riferito agli stessi beneficiari, oltre al vincolo di durata minima di 3 anni è riportato anche quello di durata massima di 4 anni dall'impianto.</i></p>
Risposta 1	<p>Si precisa che, ai fini delle osservanze SQNPI annualità 2024, per i beneficiari della Sottomisura 10.1.1 del PSR 2014/2022 il controllo relativo al tempo di permanenza dei Prati polifiti avvicendati <u>prevede il rispetto sia di un tempo di permanenza minimo di 3 anni che di permanenza massimo di 4 anni dall'impianto</u>, così come definito nell'Allegato V "Tabella riassuntiva delle ulteriori prescrizioni obbligatorie ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità agro-climatica-ambientale prevista dall'SQNP per i beneficiari aderenti all'intervento 10.1.1 del PSR per l'Umbria 2014/202" parte integrante dell'allegato A- sezione pratiche agronomiche 2024.</p>

Quesito 2	<p><i>Si chiede un chiarimento relativo alla seguente rotazione:</i></p> <p><i>2023: ZUCCA</i></p> <p><i>2024: GRANO DURO</i></p> <p><i>2025: MELONE</i></p> <p><i>Si ritiene questa rotazione fattibile, poiché la scheda colturale della ZUCCA prescrive un fermo di 2 anni prima che possa tornare la stessa coltura (zucca). Allo stesso tempo rispetto alla precessione e successione vieta qualsiasi cucurbitacea, ma ciò non significa che una qualsiasi cucurbitacea (eccetto la zucca) non possa tornare nello stesso appezzamento dopo un solo anno di fermo.</i></p>
Risposta 2	<p>La rotazione: 2023 zucca - 2024 grano duro - 2025 melone è ammissibile da DPI purché nel 2022 e nel 2026 non sia presente una qualsiasi cucurbitacea.</p> <p>Sia il disciplinare della zucca che quello del melone riportano quanto segue: "è ammesso il ritorno del melone (zucca) sullo stesso appezzamento, dopo che siano intercorsi almeno 2 anni. Le altre specie in precessione e successione non devono appartenere alle famiglie delle cucurbitacee."</p>

<p>Quesito 3</p>	<p><i>Si chiede un chiarimento relativo all'avvicendamento colturale del TABACCO in funzione della verifica del rispetto dell'impegno per l'annualità 2024 e in relazione alla tardiva emanazione del disciplinare 2023 avvenuta in data 28/04/2024.</i></p>												
<p>Risposta 3</p>	<p>Vista la tardiva emanazione del disciplinare 2023 (avvenuta in data 28/04/2023), per le colture il cui ciclo colturale risultava già in essere alla data di emanazione del disciplinare, valeva quanto già normato con il precedente disciplinare annualità 2022.</p> <p>Pertanto, stante tale situazione e vista la natura e tecnica colturale del tabacco, la specifica deroga presente nel disciplinare 2022 aveva valenza anche per l'annualità 2023.</p> <p>L'applicazione della regola presente nel disciplinare 2024 (nel quinquennio 3 colture principali e al massimo un ristoppio), è pertanto valida a partire dall'annualità 2024; si precisa pertanto che, ai fini dell'avvicendamento, si considera l'ultimo anno di deroga annualità 2023 come "primo anno di conteggio".</p> <p>A titolo esemplificativo, un appezzamento investito a tabacco come indicato nella dalla tabella sottostante</p> <table border="1" data-bbox="437 1025 1386 1196"> <thead> <tr> <th>Annualità</th> <th>Coltura</th> <th>Presenza deroga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>Tabacco</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Tabacco</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>Tabacco</td> <td>No</td> </tr> </tbody> </table> <p>risulta caratterizzato dai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'annualità 2024, per l'impegno "avvicendamento colturale", non va applicata alcuna non conformità (NC) in quanto, vista la deroga ancora attiva per l'annualità 2023, la coltivazione "Tabacco 2024" è considerato di fatto come primo ristoppio; - al termine dell'annualità 2024, essendo stata coltivata la medesima coltura nel 2023 e successivamente anche nel 2024, risulta aver già fruito della possibilità del ristoppio; - nel caso di ulteriore ristoppio nell'annualità 2025 vanno applicate le relative NC previste dal piano di controllo 2025. 	Annualità	Coltura	Presenza deroga	2022	Tabacco	Si	2023	Tabacco	Si	2024	Tabacco	No
Annualità	Coltura	Presenza deroga											
2022	Tabacco	Si											
2023	Tabacco	Si											
2024	Tabacco	No											